

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC RISCHI SANITARI PRIVATI

**FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO
ONLUS**

**Agenzia di SAN GIOVANNI ROTONDO/0987 – GRUPPO
FONDIARIA-SAI SPA – Divisione SAI**

Condizioni Contrattuali

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Definizioni, Norme che regolano l'Assicurazione in generale, Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Rischio Diversi e le Condizioni Aggiuntive/Speciali contenute nello stampato Mod. 11631.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

Assicurato:	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Fatturato:	ai fini del calcolo del premio, il fatturato indicato in polizza deve intendersi al netto dei compensi percepiti dall'assicurato per conto dei soggetti terzi
Franchigia:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/ Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intervento chirurgico	le operazioni effettuate in sala operatoria, con anestesia parziale o totale
Piccoli interventi chirurgici domiciliari/ambulatoriali	tutte le operazioni eseguite a domicilio o in ambulatorio senza accesso a sala operatoria e comunque diverse da quelle previste al punto precedente
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Scoperto:	la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro:	la richiesta di risarcimento di danni per le quali è prestata l'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o degli Assicurati, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3) Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. *I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.* Se il Contraente, o gli Assicurati, non pagano i premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

4) Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) Aggravamento del rischio

Il Contraente, o gli Assicurati, devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

7) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o degli Assicurati, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del Risarcimento, la Società

può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9) Durata dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.

Qualsiasi azione in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Oggetto dell'Assicurazione: Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente di centri di riabilitazione, denominato **FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE PIO ONLUS** in cui si svolge l'attività di:

- prelievi ed esami del sangue;
- esami radiologici ed ecografici;
- visite polispecialistiche;
- terapie riabilitative e fisioterapiche;
- terapie di recupero funzionale di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
- gestione di centri di riabilitazione, presidi residenziali, case di riposo e centri sanitari assistiti e presidi poliambulatoriali;
- esercizio del laboratorio di analisi cliniche.

Si precisa che:

- i centri presso i quali viene svolta l'attività sopra indicati sono indicati nell'allegato A delle presenti condizioni;
- si intende compresa in garanzia anche la conduzione dei locali e delle relative attrezzature;
- le attività sopra indicate possono essere svolte anche presso i domicili dei pazienti;
- la presente copertura è valida a condizione che l'Assicurato/Contraente sia in possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio delle attività sopra indicate.

La garanzia non opera per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere, per fatto imputabile a medici o paramedici non dipendenti o parificati tali in base alle condizioni particolari che seguono.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

12. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati

e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

13. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI DIPENDENTI, DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI, E DEGLI ALTRI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS N.276 DEL 10.09.2003

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, **con esclusione comunque di ogni attività sanitaria, medico-infermieristica-fisioterapica.**

per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", ***nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato***, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ***limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime***, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, ***semprechè in Polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.***

Tale garanzia opera anche nel caso in cui il dipendente riveste la qualifica di direttore dei lavori ***purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.***

14. LESIONI PERSONALI SUBITE DAI PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (***escluse le malattie professionali***) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

15. RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER DANNI DA PARTECIPAZIONE OCCASIONALE O PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO.

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - ***non controllate, collegate o***

consorziate con l'Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, nonché da eventuali subappaltatori dei lavori.

16. NON SONO CONSIDERATI TERZI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.:

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 14 e 15 lettera b);*
- d) *gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.*

17. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, *il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.*

18. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o

l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- *le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:*
 - 1. *l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;*
 - 2. *l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;*
 - 3. *l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;*
 - 4. *i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e quanto erogato al prestatore di lavoro di cui al D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 a titolo di retribuzione e/o compenso;*

oppure

- *il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);*

oppure

- *gli altri elementi variabili previsti in Polizza.*

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- *la comunicazione dei dati, ovvero*
- *il pagamento della differenza attiva dovuta,*

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

19. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- a) da furto;*
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute e di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del C.C.;*
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;*
- e) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;*
- f) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- g) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; da condutture e impianti sotterranei; da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- h) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;*
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante*

l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;

- j) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- k) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;*
- l) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;*
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);*
- n) da detenzione o impiego di esplosivi;*

La copertura assicurativa non comprende inoltre:

- o) i danni da interventi chirurgici in genere;*
- p) i danni estetici e fisionomici;*
- q) i danni derivanti dalla pratica dell'implantologia;*
- r) i danni derivanti dall'utilizzo di fonti radioattive;*
 - s) i danni derivanti da responsabilità personale riguardante l'attività medico e/o infermieristica svolta da personale non dipendente dell'Assicurato/Contraente;*
- t) i danni derivanti da vizio di acquisizione del consenso informato al paziente o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche;*
- u) i danni derivanti dall'attività di sperimentazione clinica e di riproduzione/fecondazione assistita;*
- v) i danni derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;*
- w) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);*
- x) i danni derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:*
 - radio e tv*
 - telefonia fissa e mobile*

20. GARANZIA AIDS, VIRUS C, VIRUS DELTA

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei massimali indicati in polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 260.000,00.

21. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. **Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 154,94 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso;**
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;
- c) all'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- d) alla gestione della mensa aziendale, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, **purchè usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza.** Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi.
- g) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature **usate per le esclusive necessità dell'azienda;**
- h) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. **Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;**
- i) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, **esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;**
- j) apparecchiature a raggi X: la garanzia comprende il rischio relativo ad apparecchi a raggi "X" per uso diagnostico e terapeutico.

22. R.C. PERSONALE DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ADDETTI AD ATTIVITÀ MEDICO – INFERMIERISTICA – FISIOTERAPICA, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI, E DEGLI ALTRI LAVORATORI DI CUI AL D.LGS N.276 DEL 10.09.2003

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei **dipendenti** dell'assicurato, con esclusione comunque dei lavoratori parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.LGS n. 276 del 10.09.2003, iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato/Contraente, e pertanto la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti.

23. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, purché riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

Per quanto attiene alle richieste di risarcimento relative alla garanzia RCT/O, pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto e riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza sostituita n. M0401630 08, le stesse saranno gestite esclusivamente dalla presente polizza nel limite del massimale della polizza sostituita, rinunciando quindi ad ogni diritto derivante dalla precedente polizza.

24. MASSIMALI

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in frontespizio di polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentato all'Assicurato nello stesso periodo.

25. SECONDO RISCHIO

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze stipulate dai medici, operatori sanitari dipendenti dell'Assicurato/Contraente, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nei limiti dei massimali convenuti con la presente polizza.

Analogamente si procederà a quanto suindicato qualora l'Assicurato/Contraente abbia stipulato altre polizze per lo stesso rischio.

26. PREMIO MINIMO

A parziale deroga di quanto indicato in frontespizio di polizza il premio minimo non potrà essere inferiore al premio anticipato annuo.

27. COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia assoluta di € 260,00 per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

28. CONDUZIONE LOCALI

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali siti [REDACTED], adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

29. PROPRIETÀ DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- ***spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;***
- ***umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;***
- ***trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;***
- ***proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;***
- ***attrezzature ed impianti sportivi.***

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno

assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, **la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").**

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, **e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.Lgs. 81/2008.**

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

30. LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, **esclusi U.S.A., Canada e Messico.** Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Mexico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel il mondo intero.

31. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o gli Assicurati devono dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente o gli Assicurati siano venuti a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti.

Se il Contraente o gli Assicurati omettono o ritardano la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

32. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società **assume fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell' Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 1892 – 1893 – 1910 del Codice civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) Di non aver mai avuto Sinistri nello svolgimento dell'attività di cui alla Descrizione del rischio e all'art. 12 - Oggetto dell'assicurazione;
- b) di non essere assicurato per rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe polizze stornate per sinistri.

IL CONTRAENTE
Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio - Onlus

Il Legale Rappresentante

fr. Francesco COLACELLI

FONDIARIA SAI - Div. SAI
MILANO ASSICURAZIONI SpA
Divisione LA PREVIDENTE
San Giovanni Rotondo - Via Turbacci n. 4/H

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni della "PREMESSA" e degli articoli di seguito riportati:

Art.2 (Altre assicurazioni); **Art.5** (Modifiche dell'assicurazione); **Art.6** (Aggravamento del rischio); **Art.8** (diritto di recesso dopo ogni Sinistro); **Art.10** (Oneri fiscali); **Art. 13** (Responsabilità personale dei dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D.LGS N. 276 del 10.09.2003); **Art.16** (Persone non considerate terzi); **Art.18** (Regolazione del Premio), **Art.19** (Rischi esclusi) **Art.23** (Inizio e termine della garanzia); **Art. 24** (Massimali); **Art. 25** (Secondo Rischio).

IL CONTRAENTE
Fondazione Centri di Riabilitazione
Padre Pio - Onlus

Il Legale Rappresentante

Francesco COLACELLI

FONDIARIA SAI - Div. SAI
MILANO ASSICURAZIONI SpA
Divisione LA PREVIDENTE
AGENZIA GENERALE
San Giovanni Rotondo - Via Turbacci n. 4/H

CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPERANTI

A. RC PERSONALE NON DIPENDENTE

A parziale deroga di quanto indicato nella descrizione del rischio ed all'art.19 lett. s) "Rischi esclusi" delle Condizioni Generali e premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza al punto oggetto dell'assicurazione, l'assicurato si avvale della collaborazione di personale sanitario non dipendente (medici) a rapporto di fatturazione, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale delle predette figure per i danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni, esclusivamente per conto dell'Assicurato/Contraente.

La presente estensione di garanzia è valida esclusivamente se:

il personale sanitario non dipendente abbia stipulato, per la propria attività professionale, un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,

la copertura assicurativa di cui sopra sia pienamente efficace al momento della stipula della presente assicurazione ed abbia durata non inferiore a quella indicata nel frontespizio della presente copertura assicurativa n.

Ciò premesso, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto alle somme sopra indicate, e nell'ambito dei massimali indicati nella presente polizza: ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'assicurazione stipulata personalmente dal personale non dipendente, nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.

In caso di inoperatività delle polizze indicate al punto che precede, la Società liquiderà il danno, semprechè sia risarcibile a termini della presente polizza, con una franchigia assoluta di € 500.000,00.

La copertura assicurativa non opera quando l'attività svolta dai liberi professionisti di cui l'assicurato si avvale, non è effettuata per conto dell'assicurato/contraente.

Questa estensione di garanzia:

si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

è operante come segue: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della presente polizza.

La presente estensione di garanzia non opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato dopo la data di scadenza della presente polizza.

A parziale deroga di quanto indicato al punto Definizioni della presente polizza, l'assicurato, ai fini dell'art.18 "Regolazione del premio" dovrà denunciare anche l'importo dei compensi da lui percepiti per conto dei soggetti terzi sopra indicati (chirurghi, anestesisti, medici, infermieri, biologi e altri lavoratori non dipendenti).

B. DANNI A COSE DEGLI ASSISITI EX ART.1783,1784,1785 BIS CC, LIMITATAMENTE ALLE CASE DI RIPOSO, CLINICHE, CASE DI CURA PRIVATE

A parziale deroga dell'art.19 Esclusioni lett. b) "Rischi esclusi", la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni cliente è **limitata a € 500,00.**

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono

considerati un unico cliente.

La presente estensione di garanzia è **prestata con un limite per anno assicurativo di € 10.000,00. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.**

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

La garanzia vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo di apertura dell'esercizio indicato in polizza.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia fissa di € 150,00 per ogni cliente danneggiato.

C. RC PERSONALE DIRETTORE SANITARIO

Premesso che per lo svolgimento dell'attività indicata in polizza al punto Descrizione del rischio, l'assicurato si avvale della collaborazione del Dr. **SCARALE NICOLA** in qualità di Direttore Sanitario dipendente dell'Assicurato, la garanzia si estende alla responsabilità civile personale del predetto soggetto per danni verificatisi nello svolgimento della sua mansione di Direttore Sanitario, **esclusivamente per l'Assicurato/Contraente, pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei suoi confronti.**

Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale indicato in polizza che deve intendersi per ciascun periodo annuo di assicurazione anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Limitatamente ai danni patrimoniali cagionati a terzi che non siano l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, la presente estensione di garanzia si intende prestata nel limite di $\frac{1}{3}$ del massimale indicato in polizza e in ogni caso con il massimo risarcimento per ogni sinistro e periodo assicurativo annuo non superiore a € 500.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte all'Assicurato.

Relativamente alla presente estensione la garanzia è operante come segue: l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dopo la data di effetto della presente polizza.

D. USO DI MEZZI NON A MOTORE

La presente assicurazione si estende alla Responsabilità civile che può incombere all'Assicurato/Contraente per fatto dei suoi dipendenti i quali usino, a scopo di servizio e per ordine e conto dell'Assicurato/Contraente medesimo le biciclette, i tricicli, i furgoncini a pedale ed i carretti a mano di sua proprietà.

E. SOMMINISTRAZIONE DI CIBO/MENSE

Si precisa che sia per quanto attiene la somministrazione di cibo in genere l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a cose di terzi, con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

Qualora tali attività fossero affidate a terzi l'assicurazione opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

2001

Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

I 003 00000 00129956811

AGENZIA ROMA		NUMERO ARCHIVIO 129956811	
COD. AG. 1/39272	COD. SUBAG. 140	RABBI 65	NUMERO POLIZZA 161006229
N. ARCH. AG. 2001		CLASSE 2018	R. PR. 1
GRUPPI 0		D.P. 0	INDICE (TIPO) - NUMERO
INIZIO POLIZZA 28/06/2018	SCADENZA POLIZZA 31/12/2019	SCADENZA PRIMA RATA 31/12/2018	CODICE RATEAZIONE 1
ANNUALE		DATA EMISSIONE 02/05/2018	SCADENZA VINCITA'
CONVENZIONE	COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA
CODICI TIPO CLIENTE 2400		CODICE PAG.	
CONTRAENTE / ASSICURATO		CODICE FISCALE / PARTITA IVA 03228300715	
FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE - VIALE CAPPUCCINI, 77 - 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO FG			

PREMI

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:
- DAL FASCICOLO INFORMATIVO MOD. 2001 EDIZIONE 01/04/2014
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

ESERCENTE CENTRI DI RIABILITAZIONE ,CON PALESTRA PER CORSI DI GINNASTICA POSTURALE E FUNZIONALE ELENCO CENTRI SU APPOSITA APPENDICE ALLEGATA

CARANZIE PRESTATE (TUTTI I RISCHI SONO TRATTATI MASSIMALE MASSIMALI ASSICURATI FRANCHIGIE)

CODICE RISCHIO 23023	
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	MASSIMALE ASSICURATO
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLA NORMA DI POLIZZA)	PER SINISTRO 3.000.000,00
	PER PERSONA 3.000.000,00
	PER DANNI A CORRE 3.000.000,00
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	MASSIMALE ASSICURATO
PER SINISTRO	3.000.000,00
PER PERSONA	3.000.000,00

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIDUZIONI

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo fatturato sopra indicato, al tasso del per mille oltre tasse. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle Norme di polizza).

INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente polizza, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento degli intermediari (mod. 7A) e sui dati essenziali della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo mod.2001 edizione 01/04/2014 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia e di acconsentire, ai sensi degli articoli 23 e 26 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sensibili) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'Informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'Informativa;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello 2001 edizione 01/04/2014, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

[Firma]
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Assicurazioni Roma Via Veneto 54

IL CONTRAENTE

[Firma]

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3 - Pagamento del premio
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
Art. 11 - Foro competente
Art. 18 - Regolazione del premio
Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Polizza emessa il 02/05/2018

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

28-5-2018 Benefico bancaria

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

IL CONTRAENTE

[Firma]

L'Agente o l'Incaricato

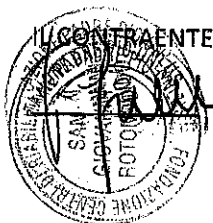
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Agenzia Generale
Assicurazioni Roma Via Veneto 54

Allegato alla Polizza Responsabilità Civile verso Terzi n.1/39272/140/65/161006229

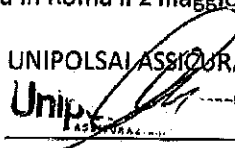
CONTRAENTE: Fondazione Centri Padre Pio *onlus* - Centri di Riabilitazione

CENTRI	TIPOLOGIA	UBICAZIONE
Cagnano Varano	amb/domic	Via Marconi
Carpino	"	C.so Mazzini
Castelnuovo della D.	"	Via Europa
Foggia	domic/uff	P.zza Giordano,14
Ischitella	amb/domic	Via C.Battisti
Monte S.Angelo	"	Ospedale Civile
Ortanova	"	Via Puglie
Peschici	"	Via Trento
Rodi Garganico	"	P.zza Padre Pio,14
S.Marco in Lamis	"	Via Sannicandro
S.Paolo di Civitate	"	Via Maddalena
S.Severo	domic/uff	V.le 2 Giugno,373
S.G.R. Angeli P.Pio	resid.ambul.	V.le P.Pio
S.G.R. Direzione	uffici	V.le Cappuccini,77
S.Giovanni Rotondo	amb/domic	V.le P.Pio,24
Vico del Gargano	"	Via Papa Giovanni XXIII
Vieste	"	Via Giolitti,10
Isernia	Casa per anziani	P.zza Veneziani,1
MANFREDONIA	DOMIC/UFF.	VIA AMENDOLA, 33

La presente appendice , in tre esemplari , è stata redatta in Roma il 2 maggio 2018



UNIPOLSAI ASSICURAZIONI

Unipol  Generale
Rappresentante Generale